



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 del 19/12/2022

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Pogliano Milanese ai sensi dell'art. 20 - D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100 - dati riferiti al 31 dicembre 2021.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA		Si
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere	CONALBI DAVIDE ALFREDO	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come di seguito integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto che l'art. 20, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 175/16 prevede l'obbligo di adottare un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita Relazione Tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, nell'ipotesi in cui le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle indispensabili ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016).
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP, sopra riportato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” e che ;

- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 20 comma 7, la mancata adozione dell’atto ricognitorio e dell’eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali “comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 25/09/2017 ad oggetto:” *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 , D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazioni*, trasmessa al MEF attraverso il portale del Tesoro, documentazione acquisita con prot. 79177 del 17/10/2017;

Dato atto che in base alla citata ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune approvata con la deliberazione n. 52/2017:

- per la partecipazione in ACCAM spa è stata disposta l’alienazione da attuarsi entro un anno per le motivazioni contenute nella deliberazione medesima;

Dato altresì atto che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del Tusp, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Richiamato l’art. 26 comma 11, del D.L.gs 175/2016 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica, disciplinata dall’art. 20, si procede a partire dall’anno 2018 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Pogliano Milanese con riferimento al 31/12/2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Pogliano Milanese con riferimento al 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Pogliano Milanese con riferimento al 31/12/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2021 con la quale è stata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Pogliano Milanese con riferimento al 31/12/2020;

Esaminati gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014) del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n.19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).*

Visto l'esito della revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune effettuata come risultante nell'allegato 01 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal responsabile Area Finanziaria, in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 20 del TUSP;

Verificato che in base al citato esito della suddetta revisione:

- le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, è già in corso l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa, con incarico allo Studio legale De Lorenzo-D'Ippolito-Mendolia, come disposto da deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2015;

Evidenziato inoltre che l'Amministrazione detiene le seguenti partecipazioni indirette tramite CAP HOLDING SPA:

- 1) AMIACQUE srl
- 2) PAVIA ACQUE scarl
- 3) ROCCA BRIVIO SFORZA srl (in liquidazione)
- 4) ZERO C Spa – partecipazione acquisita nel corso del 2021;
- 5) NEUTALIA Srl – costituita il 30/06/2021.

Precisato che:

- Il T.U.S.P. all'art. 1, comma 5, prevede che le disposizioni del decreto si applicano solo se espressamente previsto alle Società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1 lettera P;
- Il T.U.S.P. all'art. 2 comma 1 lettera g) definisce quale "partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- la Corte dei conti, nelle linee guida approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ribadisce al punto 2.2 quanto previsto all'art. 1- comma 5; le medesime linee guida al punto 4 – 2.2 relativamente alle partecipazioni indirette sanciscono: "Sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di un Società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso";

Atteso che l'esito della ricognizione ordinaria ai cui all'art. 20 del TUSP dovrà essere comunicata alla Struttura di monitoraggio del MEF attraverso il l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro: [https:// portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it);

Visto il del parere favorevole espresso dal Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3), del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, di cui al prot. n. 13907 del 13.12.2022 (All. 02);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

RICHIAMATI;

- l'art. 42, comma2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità ;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 175/2016 la revisione periodica delle società partecipate contenuta nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

sostanziale, all.01, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti;

- 3) dare atto che in base alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 il Comune di Pogliano Milanese dispone che:
- le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
 - per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, è già in corso l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa, con incarico allo Studio legale De Lorenzo-D'Ippolito-Mendolia come disposto da deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2015;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di dare atto che l'esito della ricognizione dovrà essere comunicata attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, [https:// portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it);
- 6) di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Presenti N. 12

Assenti N. 1

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "*Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione*", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

Ultimata la discussione **il Sindaco** mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE

Presenti N. 12

Astenuti N.0

Votanti N. 12

Favorevoli N. 12

Contrari N. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carmine Lavanga

Il Segretario Comunale
Matteo Bottari